

Legge federale sul trasporto di merci sotterraneo (LTMS)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81 e 87 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti transcantionali per il trasporto di merci sotterraneo e l'esercizio di veicoli in questi impianti.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica:

- a. agli impianti di trasporto sotterranei e ai relativi pozzi, ai depositi e agli impianti di trasbordo di superficie e alle altre installazioni necessarie per l'esercizio (impianti); e
- b. ai veicoli impiegati negli impianti di trasporto o nei pozzi.

² Non si applica al raccordo dei depositi e degli impianti di trasbordo al resto della rete dei trasporti.

Art. 3 Aspettative dei Cantoni

Nell'ambito della pianificazione e costruzione degli impianti si deve tenere adeguatamente conto delle aspettative dei Cantoni interessati in merito al tracciato degli impianti di trasporto e ai siti degli altri impianti.

Art. 4 Divieto di discriminazione

¹ I gestori degli impianti concedono ai clienti l'accesso senza discriminazioni a tutti i servizi di trasporto offerti.

² Si concedono reciprocamente il raccordo senza discriminazioni ai propri impianti, purché il raccordo sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile.

RU ...

¹ RS 101

² FF

³ La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) giudica le controversie concernenti:

- a. la concessione dell'accesso;
- b. le convenzioni sull'accesso;
- c. il calcolo del prezzo.

⁴ Vigila sull'evoluzione del mercato ai fini di un trattamento non discriminatorio di tutti gli interessati.

⁵ Può avviare inchieste d'ufficio.

⁶ Al procedimento su azione davanti alla ComFerr si applicano gli articoli 7–43 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa (PA) nonché le disposizioni relative alla procedura di ricorso che possono essere applicate per analogia in un procedimento su azione in prima istanza, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63-69 PA.

Art. 5 Espropriazione

¹ Per la costruzione e l'esercizio degli impianti può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930⁴ sulla espropriazione (LEspr).

² La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.

Sezione 2: Procedura del piano direttore e del piano settoriale

Art. 6 Necessità del piano direttore e del piano settoriale

¹ Il Consiglio federale stabilisce le aree idonee per gli impianti di cui alla presente legge in un piano settoriale.

² Per gli impianti occorre una base nel piano direttore cantonale secondo la legge federale del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio (LPT).

³ Il Consiglio federale può impartire un termine ai Cantoni a questo proposito. Se un Cantone non definisce il tracciato entro il termine impartito, la Confederazione può provvedervi nel piano settoriale.

Art. 7 Procedura

¹ Se un'impresa intende inoltrare una domanda di approvazione dei piani per un progetto, ne informa tempestivamente l'UFT. Gli presenta i documenti necessari per

³ RS 172.021

⁴ RS 711

⁵ RS 700

la valutazione delle aree idonee. Da tali documenti deve risultare il potenziale di conflitto e di ottimizzazione esistente in vista dell'utilizzazione del territorio.

² Il Consiglio federale decide su questa base se stabilire le aree idonee a questo scopo (art. 6 cpv. 1) e, in caso affermativo, conferisce i necessari mandati e impartisce i termini del caso.

Art. 8 Partecipazione dell'impresa

La Confederazione e i Cantoni possono esigere che l'impresa elabori, nell'ambito della procedura del piano direttore o del piano settoriale e con la partecipazione dei Cantoni interessati, almeno due varianti per il tracciato degli impianti di trasporto e per i siti dei depositi e degli impianti di trasbordo.

Sezione 3: Pianificazione, costruzione, esercizio e smantellamento

Art. 9 Esigenze del traffico, della pianificazione del territorio, della tutela dell'ambiente e della sicurezza

¹ Gli impianti e i veicoli devono essere costruiti, gestiti, mantenuti e rinnovati secondo le esigenze del traffico, della pianificazione del territorio, della tutela dell'ambiente e le regole tecniche riconosciute.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio, in particolare ai fini della compatibilità tecnica e della protezione dei collaboratori, degli abitanti e dell'ambiente.

Art. 10 Approvazione dei piani

¹ Gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani.

² È considerata modifica di un impianto anche l'integrazione di altri impianti, purché l'impianto modificato continui a essere destinato esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo.

³ L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT.

⁴ Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

⁵ Non è necessaria alcuna concessione, autorizzazione o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'attività dell'impresa.

⁶ L'approvazione dei piani è rilasciata quando:

- a. nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di sicurezza, di pianificazione del territorio, di tutela dell'ambiente o di protezione della natura e del paesaggio, vi si oppone; e

b. l'impresa ha una capacità finanziaria sufficiente.

⁷ Per l'approvazione dei piani di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente occorre di principio un piano settoriale.

⁸ Sono considerati impianti anche quelli di allacciamento dei cantieri e le aree di cantiere nonché i siti per il riciclaggio e il deposito del materiale di sgombero e di scavo che sono in uno stretto rapporto spaziale e funzionale con l'impianto progettato.

Art. 11 Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza

¹ Nelle procedure di approvazione dei piani l'UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi, sulla scorta di perizie di sicurezza o mediante controlli a campione.

² Stabilisce i punti per i quali l'impresa deve produrre perizie di sicurezza.

Art. 12 Modifiche non soggette ad approvazione

¹ Gli impianti possono essere costruiti o modificati senza procedura d'approvazione dei piani, se:

- a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
- b. non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

² In casi dubbi è svolta una procedura.

³ Le imprese devono presentare annualmente all'UFT un elenco di tutti gli impianti costruiti o modificati senza obbligo di approvazione.

Art. 13 Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della LEspr⁶.

Art. 14 Introduzione della procedura

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'UFT corredata dei documenti richiesti. Quest'ultimo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 15 Atti preparatori

¹ Prima di depositare pubblicamente la domanda, l'impresa deve comunicare le modifiche che l'opera progettata implicherà, segnatamente:

- a. le modifiche in superficie devono essere rese visibili;

⁶ RS 711

b. le modifiche sotterranee devono essere rese riconoscibili.

² Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT.

³ Agli altri atti preparatori, all'eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all'articolo 15 LEspr⁷. Circa le obiezioni di terzi decide l'UFT.

Art. 16 Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

¹ L'UFT trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro cinque mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

² La domanda deve essere pubblicata presso gli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

³ Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando d'espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr.

Art. 17 Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda l'impresa deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 18 Opposizione

¹ Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della PA⁸ o della LEspr può, durante il termine di deposito dei piani, presentare opposizione presso l'UFT. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

² Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate all'UFT.

³ I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 19 Eliminazione delle divergenze

L'eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁷ RS 711

⁸ RS 172.021

⁹ RS 172.010

Art. 20 Durata di validità

¹ Con l'approvazione dei piani l'UFT decide simultaneamente circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

² Può approvare progetti a tappe se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

³ L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione l'impresa non ha dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

⁴ Per gravi motivi, l'UFT può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto è cambiata in misura sostanziale dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 21 Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

¹ Se non si raggiunge un accordo sulle indennità, la Commissione federale di stima (Commissione di stima) esegue la procedura di stima secondo le disposizioni della LEspr¹⁰ dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani.

² L'UFT trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Art. 22 Smaltimento del materiale di sgombero e di scavo

¹ Se la costruzione degli impianti genera considerevoli quantità di materiale di sgombero o di scavo che non possono essere riciclati o depositati nei pressi dell'impianto, i Cantoni interessati designano i siti per il loro smaltimento.

² Se al momento dell'approvazione dei piani non vi è un'autorizzazione passata in giudicato del Cantone interessato, l'UFT può designare un sito per il deposito temporaneo e stabilire le condizioni e gli oneri connessi al suo uso. In tal caso si applicano le disposizioni sulla procedura di approvazione dei piani relative agli impianti. Il Cantone designa entro cinque anni i siti per lo smaltimento del materiale.

Art. 23 Ricomposizione particellare

¹ Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su richiesta dell'UFT entro un termine da esso fissato secondo il diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

² Nella procedura di ricomposizione particellare:

¹⁰ RS 711

-
- a. possono essere inseriti fondi dell'impresa;
 - b. può essere ridotta la superficie dei fondi inclusa nella procedura;
 - c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie che ha comportato la costruzione;
 - d. l'impresa può essere anticipatamente immessa in possesso;
 - e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

³ Il terreno ceduto all'impresa per le sue esigenze mediante riduzioni di superficie è remunerato al proprietario fondiario interessato, al valore venale.

⁴ Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili o di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione.

⁵ Alla costruzione sono imputati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione, l'impresa sopporta integralmente le spese.

Art. 24 Impianti secondo il diritto cantonale

¹ La costruzione e la modifica di impianti destinati non esclusivamente o prevalentemente al trasporto di merci sotterraneo sono sottoposte al diritto cantonale.

² La loro autorizzazione da parte del Cantone necessita del consenso dell'UFT se anche il trasporto di merci sotterraneo ne beneficia o potrebbe risultarne pregiudicato.

Art. 25 Smantellamento

¹ Se l'esercizio degli impianti cessa definitivamente, gli impianti devono essere smantellati a spese del proprietario. L'autorità competente decide in quale misura deve essere ripristinato lo stato anteriore.

² L'UFT può esigere le garanzie del caso.

Sezione 4: Sicurezza e ambiente

Art. 26 Responsabilità e obbligo di diligenza

Le imprese sono responsabili della sicurezza edile e d'esercizio degli impianti e della sicurezza d'esercizio dei veicoli. Devono in particolare esercitare, mantenere e rinnovare gli impianti e i veicoli in modo tale da garantirne in ogni momento la sicurezza.

Art. 27 Misure nell'interesse pubblico

¹ Qualora i lavori di costruzione pregiudichino opere pubbliche, come strade e vie, condutture e impianti simili, l'impresa deve provvedere ad assicurarne l'uso, per quanto sia richiesto dall'interesse pubblico.

² L'impresa sostiene le spese causate da queste misure. Le spese derivanti da misure rese necessarie da progetti di costruzione o da altre esigenze di terzi sono a carico di questi ultimi.

Art. 28 Trasporto di merci pericolose

¹ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

² Può designare le tratte sulle quali è ammesso il trasporto di merci pericolose. A proposito dei mezzi di contenimento per merci pericolose disciplina:

- a. la procedura di verifica della conformità ai requisiti fondamentali;
- b. la procedura di riconoscimento degli organismi indipendenti di valutazione della conformità.

Art. 29 Obbligo d'indennità

L'obbligo d'indennità per i danni causati dall'impresa con una violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è una conseguenza inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell'esercizio degli impianti o dell'esercizio dei veicoli, è disciplinato dalla LEspr¹¹.

Art. 30 Pregiudizi per la sicurezza causati da terzi

¹ I terzi che con i loro impianti o le loro attività pregiudicano la sicurezza degli impianti dell'impresa devono, su richiesta di quest'ultima, rimediare. Se le parti non si accordano l'UFT, su proposta dell'impresa e sentite le parti, decide le misure da prendere. Fino a questa decisione, occorre astenersi da qualsiasi atto che potrebbe pregiudicare la sicurezza degli impianti e dei veicoli. Nei casi di grande urgenza, l'impresa può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.

² Se gli impianti e le attività dei terzi esistevano già prima della costruzione degli impianti dell'impresa, il diritto di questi terzi all'indennità, alla quale è tenuta l'impresa, è disciplinato dalla LEspr. Per gli impianti o le attività dei terzi costruiti o avviate successivamente, i terzi interessati devono sostenere le spese causate dalle misure previste nel capoverso 1; inoltre, non hanno diritto ad alcuna indennità.

Art. 31 Impianti di segnalazione e di telecomunicazione

¹ Le imprese possono costruire ed esercitare gli impianti di segnalazione e di telecomunicazione necessari al trasporto di merci sotterraneo.

¹¹ RS 711

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) designa gli impianti e ne disciplina l'uso.

³ Gli impianti di telecomunicazioni sottostanno in ogni caso alle disposizioni sulla procedura d'approvazione dei piani per gli impianti delle imprese.

Art. 32 Esame dell'impatto sull'ambiente e provvedimenti preparatori

¹ L'esame dell'impatto sull'ambiente è retto dalle disposizioni del capitolo 3 della legge federale del 7 ottobre 1983¹² sulla protezione dell'ambiente.

² Sono ammessi provvedimenti preparatori per la messa a punto dei progetti o per la verifica delle basi decisionali. Il DATEC decide sulle obiezioni di terzi. I proprietari devono essere avvertiti preliminarmente conformemente alla LEspr¹³ ed eventualmente indennizzati.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 33 Autorità competente

¹ L'UFT sorveglia:

- a. il rispetto delle disposizioni della presente legge durante la costruzione degli impianti e durante l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo degli impianti e dei veicoli;
- b. il rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza in funzione dei rischi.

² Può esigere prove e perizie. Può effettuare autonomamente prove a campione.

³ Prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che la costruzione o l'esercizio degli impianti o l'esercizio dei veicoli potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l'esercizio degli impianti e dei veicoli.

Art. 34 Obbligo di notifica e di collaborazione

¹ Eventi particolari durante la costruzione o l'esercizio degli impianti o durante l'esercizio dei veicoli devono essere immediatamente notificati all'UFT.

² L'impresa è tenuta in ogni momento a fornire informazioni all'UFT e a presentargli tutta la documentazione. Deve concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti e ai veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

¹² RS 814.01

¹³ RS 711

Art. 35 Inchiesta sugli incidenti e sui quasi incidenti

¹ Per ogni incidente e quasi incidente nell'esercizio degli impianti e dei veicoli è aperta un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, la dinamica e le cause.

² L'inchiesta serve a prevenire incidenti. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.

³ Per la procedura d'inchiesta si applicano per analogia gli articoli 15a–15c della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁴ sulle ferrovie.

Art. 36 Trattamento di dati da parte dell'UFT

¹ Nell'ambito della sua attività di vigilanza, l'UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese e a elaborarli. Le imprese forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.

² Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

³ Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:

- a. oneri e restrizioni dell'esercizio;
- b. violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

Art. 37 Trattamento di dati da parte delle imprese

¹ Per le loro attività, le imprese sottostanno agli articoli 12–15 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁵ sulla protezione dei dati (LPD).

² La vigilanza è retta dall'articolo 29 LPD.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 38 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce informazioni false o incomplete all'UFT;
- b. si rifiuta di presentare tutta la documentazione all'UFT;

¹⁴ RS 742.101

¹⁵ RS 235.1

-
- c. si rifiuta di concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti e ai veicoli (art. 34 cpv. 2).

² Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione.

Art. 39 Infrazioni contro prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 10 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani.

² Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria.

Art. 40 Perseguimento penale

I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni alla presente legge.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emanare le disposizioni d'esecuzione. Può emanare in particolare prescrizioni per impedire discriminazioni nell'accesso ai servizi di trasporto.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.